

**Disciplina per la nomina dei membri delle
Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica e Paesaggio
dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria**

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri adottati dal Consiglio dei Geologi della Regione Umbria per la selezione dei nominativi dei Geologi richiesti dalle Amministrazioni Comunali ai fini delle nomine quali Esperti Geologi delle Commissioni Comunali per la qualità architettonica ed il Paesaggio.

Art. 2

(Accesso)

1. Possono fornire la loro disponibilità a far parte delle commissioni CCQAP tutti gli iscritti all'Albo Sez. A
2. La dichiarazione di disponibilità può essere inoltrata in ogni momento e dovrà essere inoltrata alla Segreteria dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, posta certificata, o consegnata brevi manu.
3. In essa l'iscritto dovrà: a. dichiarare di NON far parte di Commissioni Comunali in qualità di membro effettivo, oppure di trovarsi in condizione di fine mandato; b. dichiarare, se il caso ricorre, di far parte di Commissioni Comunali quale membro supplente; c. indicare un ambito territoriale di preferenza, escludendo da esso il territorio ove svolge prevalentemente il suo lavoro professionale; d. dichiarare le eventuali precedenti esperienze e partecipazioni anche in qualità di membro supplente.

Art. 3

(Istruttoria)

1. La dichiarazione di disponibilità viene acquisita al protocollo dell'Ordine e presa in carico dalla Segreteria, che ne cura l'inserimento in apposito data base.

Art. 4

(Applicazione del principio di rotazione)

1. Per l'inserimento dei nominativi nelle terne sarà applicato il principio di rotazione, che consiste nella impossibilità di cumulo di nomine in capo ad uno stesso Geologo.
2. Il principio si applica anche al geologo nominato direttamente dal Sindaco.
3. Non si applica ai membri nominati supplenti.
4. Poiché l'inserimento all'interno di una terna non si traduce automaticamente nella nomina in commissione, l'iscritto inserito in terna dovrà considerarsi occupato (e quindi non sarà possibile il suo inserimento in altre terne) fino alla comunicazione dell'ente sulla scelta operata o dello stesso geologo effettivamente nominato.

Art. 5

(Applicazione del principio di territorialità)

1. al fine di rendere il soggetto nominato dall'Ente il più possibile imparziale e distaccato dalla realtà locale, l'inserimento in terna avverrà tenendo conto di quanto dichiarato dall'iscritto relativamente all'ambito territoriale in cui si esplica prevalentemente la sua attività professionale, escludendo, per quanto possibile, sovrapposizioni.

Art. 6

(Collaborazione con il Consiglio dell'ordine)

1. Il geologo membro (effettivo e supplente) di CCQAP deve prestare la sua opera nell'interesse esclusivo della collettività in accordo con le disposizioni emanate dall'Ordine.
2. Sarà considerato comportamento scorretto e disciplinarmente rilevante la mancata collaborazione con l'Ordine ai sensi dell'Art. 26 del Codice Deontologico
3. Per favorire il confronto tra il Consiglio dell'Ordine e gli Esperti Geologi effettivi e supplenti, è nominato dal Consiglio il Coordinamento dei Geologi membri di CCQAP, avente lo scopo di uniformare le azioni degli esperti nelle varie realtà territoriali.

Art. 7

(Modalità di nomina)

1. Giunta la richiesta dalla specifica Amministrazione Comunale, la segreteria dell'Ordine dei Geologi provvede a consultare il Data base di cui all'Art. 3 del presente Regolamento ed a selezionare i nominativi dei Geologi applicando i principi di cui agli artt. 4 e 5.
2. in sede di riunione del Consiglio, tra i nominativi selezionati saranno sorteggiati i tre da proporre all'Amministrazione Comunale richiedente.
3. per i Comuni maggiori e per le Commissioni ritenute di importanza strategica, oltre che in carenza di disponibilità, il Consiglio potrà andare in deroga alle descritte modalità ordinarie, con nomina mirata, motivando opportunamente la scelta.